

Notifica per pubblici proclami ai sensi dell'ordinanza ai sensi dell'ordinanza n.246/2022
del 16.02.2022 nell'ambito del procedimento giurisdizionale
pendente innanzi al Consiglio di Stato – Sez. Terza- R.G. n. 1290/2022

- (I) Autorita' giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del procedimento: Consiglio di Stato - Sez. Terza - R.G. N. 1290/2022; prossima udienza pubblica 10.03.2022
- (II) Nome di parte ricorrente: Giancarlo Cortesi / Ministero Dell'Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco e altri
- (III) Estremi del ricorso: Nome di parte ricorrente: Giancarlo Cortesi / Ministero Dell'Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco e altri – provvedimenti impugnati: Annullamento, previa sospensione: “a)- *del Decreto prot. 417 del 14.08.2019 del Ministero dell'Interno, Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso pubblico e della difesa civile, Direzione centrale per gli Affari Generali, a firma del Direttore Centrale p.t., e della correlata nota di accompagnamento prot. 1560 del 14.08.2019 a firma del Viceprefetto Vicario p.t., con cui viene disposta l'esclusione del ricorrente dalla procedura selettiva di cui al decreto del Ministero dell'Interno, Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, n. 238 del 14.11.2018 con cui è stata indetta una procedura speciale di reclutamento a domanda, per la copertura di posti, nei limiti stabiliti dall'art.1, commi 287, 289 e 295 della citata legge n. 205 del 2017, nella qualifica di vigile del fuoco nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, riservata al personale volontario di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 che, alla data del 1° gennaio 2018, risulti iscritto nell'apposito elenco istituito per le necessità delle strutture centrali e periferiche del Corpo medesimo da almeno 3 anni e che abbia effettuato non meno di 120 giorni di servizio;* b)- *del Verbale n. 2 del 03.07.2019 - mai trasmesso - della Commissione medica del Dipartimento dei Vigili del Fuoco del soccorso pubblico e della difesa con cui viene reso giudizio di non idoneità del ricorrente ai fini della procedura selettiva di cui al decreto del Ministero dell'Interno, Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, n. 238 del 14.11.2018 con cui è stata indetta una procedura speciale di reclutamento a domanda, per la copertura di posti, nei limiti stabiliti dall'art.1, commi 287, 289 e 295 della legge n. 205 del 2017, nella qualifica di vigile del fuoco nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, riservata al personale volontario di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 che, alla data del 1° gennaio 2018, risulti iscritto nell'apposito elenco istituito per le necessità delle strutture centrali e periferiche del Corpo medesimo da almeno 3 anni e che abbia effettuato non meno di 120 giorni di servizio;* c)- *del correlato allegato 5 dipvvf.DCAFFGEN.REGISTRO UFFICIALE.I.0014747.31-07-2019 ovverosia della scheda medica del 03.07.2019 redatta dalla Commissione medica per l'accertamento dell'idoneità psico-fisica e attitudinale al servizio nel corpo nazionale dei Vigili del Fuoco;* d)- *del certificato “Audiometria” del 02.07.2019 in uno al certificato della visita otorinolaringoiatrica di pari data nella parte in cui non si tiene conto della rilevata “presenza tappo di cerume”;* e)- *per quanto di occorrenza, e quale atto presupposto, del decreto dipartimentale 11.06.2019 n. 310 e successive modificazioni civili includendovi anche il Decreto di rettifica del 17.07.2019 con il quale è stata approvata la graduatoria finale (antecedente l'espletamento delle prove fisiche e delle visite mediche) della procedura in questione e nella quale il ricorrente risulta collocato alla posizione 30;* f)- *per quanto di occorrenza, dell'avviso apparso in data*

imprecisata sull'area personale del ricorrente del sito www.concorsi.vigilfuoco.it, per il cui tramite il ricorrente è stato reso edotto del giudizio di “non idoneità” allo stesso attribuito all'esito delle visite mediche sostenute in sede concorsuale; g)- quale atto presupposto del decreto del Ministero dell'Interno, Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso pubblico e della difesa civile, n. 238 del 14.11.2018 con cui è stata indetta una procedura speciale di reclutamento a domanda, per la copertura di posti, nei limiti stabiliti dall'art.1, commi 287, 289 e 295 della legge n. 205 del 2017, nella qualifica di vigile del fuoco nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, riservata al personale volontario di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 che, alla data del 1° gennaio 2018, risulti iscritto nell'apposito elenco istituito per le necessità delle strutture centrali e periferiche del Corpo medesimo da almeno 3 anni e che abbia effettuato non meno di 120 giorni di servizio; h)- ove di utilità, della nota dipvf.DCRISUM.REGISTRO UFFICIALE.U.0052026. del 11.09.2019 con cui viene disposta la convocazione del primo contingente di personale per la partecipazione al corso operativo di cui all'art. 10 del bando; i)- ancora, e per quanto di ragione, di ogni altro atto anteriore, preordinato connesso e consequenziale che, comunque, possa ledere gli interessi del ricorrente ivi incluso ogni eventuale referto/certificato/scheda di valutazione adottato/a e mai comunicato/a e/o notificato/a al ricorrente nonché qualsiasi eventuale graduatoria definitiva dei soli idonei laddove esistente e, comunque, mai pubblicata. Per l'accertamento e la declaratoria del diritto del ricorrente ad essere ammesso - in via cautelare anche con provvedimento monocratico ovvero collegiale - al corso di formazione di cui all'art. 10 del bando di concorso ovvero, in subordine, alla corretta valutazione della documentazione medica ivi includendovi anche e, soprattutto, la certificazione di idoneità resa dal Medico del Comando Vigili del Fuoco di Ravenna in data 26.082019 e, dunque, sempre per la diretta ammissione del medesimo ricorrente al corso ovvero ancora in via graduata, ove occorra e ritenuto necessario, alla risottoposizione a visita per la verifica di idoneità per l'accesso al corso di formazione di cui alla procedura speciale di reclutamento a domanda, per la copertura di posti, nei limiti stabiliti dall'art.1, commi 287, 289 e 295 della citata legge n. 205 del 2017, nella qualifica di vigile del fuoco nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, riservata al personale volontario di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 che, alla data del 1° gennaio 2018, risulti iscritto nell'apposito elenco istituito per le necessità delle strutture centrali e periferiche del Corpo medesimo da almeno 3 anni e che abbia effettuato non meno di 120 giorni di servizio; per la condanna in forma specifica ex art. 30, comma 2, c.p.a. delle Amministrazioni intime all'adozione del relativo provvedimento di ammissione del ricorrente al corso di formazione di cui all'art. 10 del bando di concorso ovvero, in subordine, alla corretta valutazione della documentazione medica ivi includendovi anche e, soprattutto, la certificazione di idoneità resa dal Medico del Comando Vigili del Fuoco di Ravenna in data 26.082019 e, dunque, sempre per la diretta ammissione del medesimo al corso ovvero ancora in via graduata, ove occorra e ritenuto necessario, alla risottoposizione a visita per la verifica di idoneità per l'accesso al corso di formazione di cui alla procedura speciale di reclutamento a domanda, per la copertura di posti, nei limiti stabiliti dall'art.1, commi 287, 289 e 295 della citata legge n. 205 del 2017, nella qualifica di vigile del fuoco nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, riservata al personale volontario di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 che, alla data del 1° gennaio 2018, risulti iscritto nell'apposito elenco istituito per le necessità delle

strutture centrali e periferiche del Corpo medesimo da almeno 3 anni e che abbia effettuato non meno di 120 giorni di servizio” nonché “a)- del Decreto ministeriale n. 526 del 22.10.2019 e della allegata graduatoria a firma del Capo dipartimento del Ministero dell'Interno, con il quale è stata approvata e rettificata la graduatoria finale della procedura speciale di reclutamento per la copertura di posti nella qualifica di vigile del fuoco nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco e nella quale il ricorrente risulta collocato alla posizione 30; b)- della valutazione resa all'esito della verifica del 18.11.2019 per come, trasfusa nel verbale prot. n. 46/41-1 del 18.11.2019 del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento - Ufficio Sanitario, laddove esperita solo ed esclusivamente sulla base delle previsioni tabellari di cui al D.M. 78/08 e non anche del D.M. 05.02.2002; c)- ancora, e per quanto di ragione, di ogni altro atto anteriore, preordinato connesso e consequenziale che, comunque, possa ledere gli interessi del ricorrente ivi incluso ogni eventuale referto/certificato/scheda di valutazione adottato/a e mai comunicato/a e/o notificato/a al ricorrente nonché qualsiasi eventuale graduatoria definitiva dei soli idonei laddove esistente e, comunque, mai pubblicata” di cui ai motivi aggiunti del 27.12.2019 nonché ancora “a)- del decreto dipvf.DCAFFGEN.Registro Decreti.R.0000126.27-02-2020 con cui, eludendo la portata del pronunciamento reso dal Consiglio di Stato, è stata disposta la rinnovata esclusione del ricorrente dalla selezione di cui al decreto del Ministero dell'Interno, Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, n. 238 del 14.11.2018 con cui è stata indetta una procedura speciale di reclutamento a domanda, per la copertura di posti, nei limiti stabiliti dall'art.1, commi 287, 289 e 295 della citata legge n. 205 del 2017, nella qualifica di vigile del fuoco nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, riservata al personale volontario di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 che, alla data del 1° gennaio 2018, risulti iscritto nell'apposito elenco istituito per le necessità delle strutture centrali e periferiche del Corpo medesimo da almeno 3 anni e che abbia effettuato non meno di 120 giorni di servizio; b)- del D.M. n. 42 del 16.01.2020 del Ministero dell'Interno, Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso pubblico e della difesa civile, Direzione centrale per gli Affari Generali, a firma del Capo Dipartimento p.t., di approvazione della graduatoria finale della procedura speciale di reclutamento per la copertura di posti nella qualifica di vigile del fuoco nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco; c)- ancora, e per quanto di ragione, di ogni altro atto anteriore, preordinato connesso e consequenziale che, comunque, possa ledere gli interessi del ricorrente ivi includendovi tutti gli atti già impugnati con il ricorso introduttivo e con i motivi aggiunti del 27.12.2019 nonché ancora includendovi ogni eventuale referto/certificato/scheda di valutazione adottato/a e mai comunicato/a e/o notificato/a al ricorrente nonché qualsiasi eventuale graduatoria definitiva dei soli idonei laddove esistente e, comunque, mai pubblicata” di cui ai motivi aggiunti del 11.03.2020 nonché “a)- del D.M. n. 236 del 07.10.2020 del Ministero dell'Interno, Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso pubblico e della difesa civile, Direzione centrale per gli Affari Generali, a firma del Capo Dipartimento p.t., di rettifica della graduatoria finale della procedura speciale di reclutamento per la copertura di posti nella qualifica di vigile del fuoco nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco; b)- del D.M. n. 192 del 09.07.2020 del Ministero dell'Interno, Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso pubblico e della difesa civile, Direzione centrale per gli Affari Generali, a firma del Capo Dipartimento p.t., di rettifica della graduatoria finale della

procedura speciale di reclutamento per la copertura di posti nella qualifica di vigile del fuoco nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco; c)- ancora, e per quanto di ragione, di ogni altro atto anteriore, preordinato connesso e consequenziale che, comunque, possa ledere gli interessi del ricorrente ivi includendovi tutti gli atti già impugnati con il ricorso introduttivo, con il I ricorso per motivi aggiunti del 27.12.2019 e col II ricorso per motivi aggiunti del 11.03.2020, nonché ancora includendovi ogni eventuale referto/certificato/scheda di valutazione adottato/a e mai comunicato/a e/o notificato/a al ricorrente nonché qualsiasi eventuale graduatoria definitiva dei soli idonei laddove esistente e, comunque, mai pubblicata” di cui ai motivi aggiunti del 06.11.2020 e, infine, del “a)- del D.M. n. 271 del 19.11.2020 del Ministero dell'Interno, Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso pubblico e della difesa civile, Direzione centrale per gli Affari Generali, a firma del Capo Dipartimento p.t., pubblicata nel Bollettino ufficiale del 23.11.2020 di rettifica della graduatoria finale della procedura speciale di reclutamento per la copertura di posti nella qualifica di vigile del fuoco nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco; b)- ancora, e per quanto di ragione, di ogni altro atto anteriore, preordinato connesso e consequenziale che, comunque, possa ledere gli interessi del ricorrente ivi includendovi tutti gli atti già impugnati con il ricorso introduttivo, con il I ricorso per motivi aggiunti del 27.12.2019, con il II ricorso per motivi aggiunti del 11.03.2020 e con il III ricorso per motivi aggiunti depositato in data 06.11.2020, nonché ancora includendovi ogni eventuale referto/certificato/scheda di valutazione adottato/a e mai comunicato/a e/o notificato/a al ricorrente nonché qualsiasi eventuale graduatoria definitiva dei soli idonei laddove esistente e, comunque, mai pubblicata” impugnati con motivi aggiunti del 11.02.2021.

- (IV) Il ricorso si fonda sul diritto del ricorrente: 1)- *La pronuncia di primo grado, come l'intero giudizio, risulta contraddistinto dalla valutazione solo apparente (ancorché stimolata proprio da Codesto Ecc.mo Consiglio di Stato con ordinanza n. 3972 del 03.07.2020) della invocata preliminare rimessione degli atti in CGUE per la violazione delle clausole 1, 4 e 5 della direttiva 1999/70/CE che regola i contratti di lavoro a tempo determinato in forza della contestata illegittimità dell'abusiva e reiterata utilizzazione dei vigili discontinui laddove aggravata dalla preordinata e strutturalmente negata possibilità di ottenere la agognata stabilizzazione (cfr. in tal senso, e per quanto di occorrenza, procedura di infrazione denuncia prot. n. CHAP 2016/00012 riunita alla CHAP 2013/2870 in uno alla doppia - sostanzialmente inevasa - richiesta di chiarimenti inoltrata allo Stato italiano); 2)- La pronuncia di primo grado, come l'intero giudizio, risulta contraddistinto dalla valutazione solo apparente (ancorché stimolata proprio da Codesto Ecc.mo Consiglio di Stato con ordinanza n. 3972 del 03.07.2020) della stimolata richiesta di preliminare valutazione della compatibilità costituzionale dell'art. 8 del D.M. n. 238 del 14.11.2018 posto anche in combinato comparato con l'art. 9, comma 4, del medesimo bando e letto alla luce della previsione di cui all'art. 20, comma 1, lettera g) del D.P.R. 06.02.2004 n. 76, il tutto ricondotto alla previsione di cui all'art. 3, 51 e 97 Cost.; 3)- Non appare compatibile con il principio di cui all'art. 3 della Costituzione una modalità di selezione concorsuale che ad assoluta parità di funzioni/mansioni (siano esse svolte stabilmente ovvero occasionalmente), preveda parametri di idoneità fisica diversificati e ciò anche in ragione delle attività di tutela e salvaguardia della pubblica e privata incolumità cui assolvono i vigili (siano essi permanenti, discontinui o volontari); 4)- La pronuncia di primo grado, come l'intero giudizio, risulta falsata*

dalla violazione del principio del favor participationis nella parte in cui, attribuendo valenza prevalente alla tabella più stringente, determina una irragionevole recessività delle norme specifiche (artt. 8 e 9) deputate “all’accertamento della idoneità e dei requisiti psico-fisici attitudinali” (invocante i parametri di cui al novellato D.M. 05.02.2002); 5)- La pronuncia di primo grado, come l’intero giudizio, risulta falsata dalla insistita collocazione dell’appellante nella diversa categoria dei vigili volontari (diversi funzionalmente e ontologicamente dai vigili discontinui) e, in ogni caso, dalla pretesa legittimità di tabelle “lavorative” differenziate rispetto a quelle concorsuali; 6)- I vigili discontinui non sono “semplici” volontari e costituiscono una costola autonoma la cui caratteristica è l’operatività nonché la perfetta sovrapposizione all’attività dei vigili permanenti sicché i vigili discontinui sono solo apparentemente riconducibili alla generale categoria dei “volontari” ma ne differiscono radicalmente; 7)- L’appellante ha prestato - continuativamente per 28 anni - attività come vigile “discontinuo” cioè come soggetto (obbligatoriamente operativo) “stabilmente” incardinato nei ruoli dei vigili del fuoco e retribuito con regolare busta paga di talché nessun accostamento può essere operato con la categoria formale dei vigili volontari la cui attività è caratterizzata dalla occasionalità e straordinarietà degli interventi (da qui la non scrutinata irragionevolezza del generalizzato accorpamento dei discontinui ai vigili volontari); 8)- Le risultanze complessive degli accertamenti medici (ivi inclusa la doppia verifica), fermo il lieve deficit auditivo (che non potrà volatilizzarsi salvo miracoli e che è ascrivibile proprio all’attività espletata come vigile discontinuo), depongono per l’irragionevolezza della valutazione reiettiva laddove il complessivo e ribadito giudizio di non idoneità reca dei dati sostanzialmente identici (anche nelle proiezioni dei diagrammi) a quelli rilevati nel controllo del 2002, del 2004 (deficit percettivo già presente), del 2008 (deficit percettivo già presente), del 2010 (deficit percettivo già presente), del 2013 (deficit percettivo già presente), del 2016 (deficit percettivo già presente) e del 2018 (cfr. schede audiometriche di tutti i rispettivi periodi) di talché l’illogicità macroscopica del giudizio di inidoneità deriva dalla manifesta irragionevolezza di una valutazione escludente acritica e svincolata dalle vicende fattuali degli ultimi 28 anni di attività operativa dell’appellante; 9)- Alcuni deficit auditivi, già presenti nei precedenti accertamenti effettuati dal Comando sin dal 2004 (cfr. anche accertamenti del 2008, 2010, 2013, 2016 e 2018), non hanno MAI precluso la convalida della idoneità e la regolare prosecuzione dell’attività operativa; 10)- Una procedura di stabilizzazione di personale “abusato” per anni (nel caso di specie addirittura 28 anni) DEVE prevedere un percorso diversificato per gli abusati che, peraltro, hanno dimostrato la loro capacità operativa superando tutte le rigidissime prove fisiche (cfr. per analogia quanto accaduto con la cd. “buona scuola” che ha stabilizzato anche prescindendo da logiche concorsuali - cfr. in tal senso punto 18.1 della sentenza della Corte Costituzionale n. 187/016); 11)- Il comportamento dell’Amministrazione è a dir poco irragionevole e irrazionale laddove, peraltro, i parametri tra le due tabelle sono lievemente differenti sicché non ha nessuna logica costituzionale continuare, in ipotesi, ad utilizzare i discontinui come operativi ma non stabilizzarli; 12)- Non appare compatibile con il generale principio di tutela dell’affidamento una modalità di selezione concorsuale che calpesti integralmente il convincimento ingenerato nell’appellante circa la totale idoneità all’attività di cui alla procedura concorsuale; 13)- Il 24.04.2020 la Camera dei deputati, durante l’iter di approvazione definitiva del Decreto “Cura Italia”, ha votato l’Ordine del Giorno n. 320 impegnandosi a stabilizzare “tutti i vigili del fuoco discontinui attraverso

procedure straordinarie e semplificate” sicché, anche sotto tale profilo, appare del tutto irragionevole il comportamento escludente fino ad ora serbato dall’Amministrazione.

- (V) Con il presente avviso è data legale conoscenza del giudizio a tutti i soggetti controinteressati inclusi nella graduatoria di cui al D.M. n. 238 del 14.11.2018 del Ministero dell'Interno, Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso pubblico e della difesa civile, Direzione centrale per gli Affari Generali, a firma del Capo Dipartimento p.t., pubblicata nel Bollettino ufficiale del 23.11.2020 di rettifica della graduatoria finale della procedura speciale di reclutamento per la copertura di posti nella qualifica di vigile del fuoco nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco e successive modifiche .
- (VI) Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale (R.G.n.1290/2022) del Consiglio di Stato, Sez. Terza;
- (VII) Il testo integrale del ricorso può essere consultato sul sito internet del Ministero dell’Interno -Dipartimento dei Vigili del Fuoco.

avv. Antonio Salerno